



# COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**NUMERO 30 Reg. Gen. del 20-04-2020**

ORIGINALE

## **ORDINANZA**

### **UFFICIO DEL SINDACO**

**Numero 30 del 20-04-2020**

Oggetto: MISURE URGENTI AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI OGNI GENERE COMPRESI I GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ - ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO E SUPERMERCATI NELLE GIORNATE DI SABATO 25 APRILE (FESTA DELLA LIBERAZIONE), DOMENICA 26 APRILE E VENERDÌ 1 MAGGIO 2020 (GIORNATA MONDIALE DEI LAVORATORI)

## IL SINDACO

### IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 inerente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia sino al 3 maggio 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

RITENUTO necessario e urgente garantire il rispetto delle disposizioni nazionali finalizzate al contenimento del contagio e pertanto:

- a. la limitazione della circolazione delle persone, al di fuori dei casi ammessi;
- b. il rispetto delle misure di quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- c. il rispetto del divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimore per le persone sottoposte alla misura della quarantena;
- d. il rispetto del divieto di iniziative e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- e. il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento;

RITENUTO necessario e urgente, con riferimento all'intero territorio comunale, adottare in vista delle prossime festività misure idonee per contenere il possibile innalzamento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e, pertanto, di dover limitare lo spostamento dei soggetti anche di fuori del comune di residenza o di domicilio e di dover limitare ogni forma di assembramento all'interno degli esercizi delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media distribuzione;

RITENUTA prevalente l'esigenza di immediata tutela della salute dal grave pregiudizio su rappresentato, mediante la chiusura al pubblico delle sopra citate attività commerciali nelle giornate di SABATO 25 APRILE (Festa della Liberazione) DOMENICA 26 APRILE e VENERDÌ 1 MAGGIO 2020 (Giornata Mondiale dei Lavoratori).

RITENUTO di dover, comunque, assicurare le attività delle edicole, dei tabaccai e delle farmacie.

RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio comunale

## ORDINA

con riferimento all'intero territorio comunale è disposta la chiusura al pubblico nelle giornate di SABATO 25 APRILE (Festa della Liberazione), DOMENICA 26 APRILE E VENERDÌ 1 MAGGIO 2020 (Giornata Mondiale dei Lavoratori) delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia supermercati.

E' consentito l'esercizio delle edicole, tabaccai e farmacie

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni come per legge.

La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto, alla locale Stazione dei CC nonché al personale di vigilanza urbana

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi a Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Guglionesi, albo pretorio, nonché data ampia diffusione

**IL SINDACO**  
avv. MARIO BELLOTTI

---